

STATUTO A.I.E.D. – ALBENGA ETS

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI

ARTICOLO 1) - (Denominazione)

L'Associazione senza scopo di lucro, costituitasi il 13 giugno 1998 ed operante dal 1998, riconosciuta con D.G.R. 1236 del 29/10/1999, da iscrivere, non appena sia costituito, nel registro unico nazionale del Terzo settore alla sezione g) altri enti del Terzo settore è denominata **"A.I.E.D. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA - SEZIONE DI ALBENGA ETS"** siglabile **"A.I.E.D. - ALBENGA ETS"** L'acronimo ETS potrà essere usato solo dopo l'iscrizione al Registro del Terzo Settore.

ARTICOLO 2) - (Sede – Durata – Territorialità)

L'associazione **"A.I.E.D. – ALBENGA ETS"** ha sede legale in **Albenga (SV)**, **durata fino all'anno 2070** ed opera esclusivamente nell'ambito territoriale ligure. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita, nell'ambito del Comune di Albenga (SV), con semplice comunicazione dell'organo amministrativo ai competenti uffici. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3) - (Scopi) L'associazione **"A.I.E.D. – ALBENGA ETS"** persegue fin dalla sua costituzione le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a carattere, assistenziale, culturale, di promozione sociale e di formazione della persona: **a)** - diffondere il concetto ed il costume di procreazione libera e responsabile; **b)** - stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità; **c)** - promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita ed a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale sia collettivo; **d)** - impegnarsi a sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita; **e)** - combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia e nella Società, ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sui minori, fornendo sostegno, assistenza e tutela alle persone che ne siano vittime; **f)** - realizzare ed incoraggiare studi e ricerche finalizzati ad affrontare e ad approfondire i temi ed i problemi demografici; **g)** - seguire quanto avviene nel campo della fecondazione artificiale umana; **h)** - esercitare un'azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché venga attuato quanto le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale ed andrologica, prevenzione socio-sanitaria, proponendo integrazione o modifiche nei casi di normative inadeguate; **i)** - istituire e gestire servizi consultoriali indirizzandone le attività in modo da agevolare gli associati nella tutela della propria salute psicofisica e dei propri diritti legali, soprattutto per quanto riguarda le tematiche attinenti prima infanzia, adolescenza, matrimonio, procreazione, menopausa, salute sessuale e prevenzione dell'aborto, attraverso prestazioni di carattere medico, psicologico, formativo e di tutela legale praticate a condizioni favorevoli e finalizzate alla valorizzazione dei principi di cui ai precedenti punti. **l)** - promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale docente e degli allievi delle Scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado in materia di informazione sessuale, di educazione alla salute e sui temi di cui ai precedenti commi.

Il tutto mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di produzione di servizi:

- 1) - interventi e servizi sociali relativi alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita,
- 2) - interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) - prestazioni socio-sanitarie, atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di intervento sociale, includendo prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè e attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

- 4) - attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 5) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, in particolare in materia di sessualità responsabile;
- 6) - erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Codice Terzo Settore;
- 7) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, in particolare per utenti delle attività di interesse generale di cui ai commi precedenti, promozione delle pari opportunità e potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" non persegue scopi commerciali e non ha fini di lucro. Nella realizzazione delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazione di carattere razziale, religioso, sociale o politico.

L'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" opera a mezzo dei suoi organi. Può agire in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati, italiani ed esteri, le cui finalità non siano in contrasto con quelle del presente Statuto. Può altresì federarsi con organismi che perseguano fini analoghi.

L'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" può svolgere altre attività oltre a quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui sopra sempre che costituiscano attività di beneficenza e/o assistenza socio-sanitaria o altre ad essa direttamente connesse. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere altre attività oltre a quelle precedentemente descritte ed elencate.

TITOLO II ASSOCIATI

ARTICOLO 4) - (Associati)

Possono associarsi all'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, Associazioni, Enti, Comitati) che ne condividono le finalità e l'operato. Tutti gli associati possono usufruire dei servizi e delle prestazioni forniti dall'Associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La tessera sociale, di cui ogni associato deve essere munito, dura un anno; il relativo importo annuale è fissato dal Consiglio di Amministrazione. Associato è chiunque desidera collaborare con l'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS", partecipare alle sue iniziative, prendere parte alle votazioni, utilizzare i suoi servizi.

ARTICOLO 5) - (Modalità di iscrizione)

Ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto dell'associazione nonché la normativa applicabile. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla domanda di iscrizione entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di trenta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda, o, in caso di mancata comunicazione, il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato al decorso del quarantesimo giorno dal giorno della presentazione della domanda, e comunque in entrambi i casi l'ammissione dei nuovi associati dovrà essere trascritta nel libro degli associati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ARTICOLO 6) - (*Quota sociale*)

La persona che chiede di diventare associato deve versare, al momento della richiesta, la relativa quota. In caso di non ammissione la quota verrà restituita. La persona ammessa a diventare associato deve rinnovare il pagamento della quota associativa entro dodici mesi dalla sua ammissione, pena il decadimento da associato. Un associato decaduto può essere riammesso tra gli associati con le modalità previste dall'articolo 8 e con conseguente applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 10 e 11. La quota associativa non è trasferibile, e non è rivalutabile.

ARTICOLO 7) - (*Diritti al voto*)

L'associato ha diritto a votare dalla data di accettazione dell'iscrizione, dopo il 30° giorno della presentazione della domanda, e salva reiezione della stessa. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque (5) associati (comunque entro i limiti al momento previsti dal Codice del Terzo Settore). Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. È permesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto con la stessa forma, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 8) - (*Diritto di elezione*)

Il diritto di elezione passiva spetta all'associato relativamente a tutte le cariche sociali dall' avvenuta sua ammissione ad associato.

ARTICOLO 9) - (*Associati onorari*)

Il Presidente può nominare associati onorari su proposta del Consiglio di Amministrazione quelle persone che - per il loro rilievo culturale, scientifico e politico - abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi cui si ispira l'Associazione. L'associato onorario gode degli stessi diritti degli associati ordinari.

ARTICOLO 10) - (*Decadimento da associato*)

La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie, per morosità o per radiazione. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, anche senza motivazione, al Consiglio di Amministrazione. Alla morosità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6). La radiazione si applica all'associato che abbia agito contro il presente Statuto o le disposizioni degli organi direttivi, ovvero contro gli interessi e il buon nome dell'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS", portando documento all'Associazione stessa, agli organi direttivi o agli associati. La procedura di radiazione viene promossa da un minimo di cinque associati e viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ricorso, nelle more della decisione, l' associato non può prendere parte alle riunioni o votazioni dell'Associazione, restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

TITOLO III

ARTICOLO 11) - (*Organi*)

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Presidente Onorario, se nominato; e) l'Organo di Controllo, ove obbligatorio.

ARTICOLO 12) - (*Assemblea*)

L'assemblea è l'organismo deliberativo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati possono prendere parte, con diritto di voto singolo all'Assemblea. Hanno in particolare diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, mediante affissione dell'avviso di convocazione, con il relativo Ordine del Giorno, nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è presieduta dal presidente che ne redige o ne fa redigere il verbale. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 20 giugno. In tale occasione il Presidente illustra il bilancio economico e finanziario consuntivo e l'eventuale Preventivo annuale e riferisce sull'attività svolta e da svolgere sottoponendo il tutto all'approvazione dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari, bilanci o rendiconti saranno depositati presso la sede sociale e liberamente consultabili da tutti gli iscritti. L'Assemblea deve riunirsi ogni volta che la sua convocazione viene richiesta per iscritto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione. Un associato può farsi sostituire da un altro associato che abbia diritto di voto; a nessun associato, però, possono essere concesse più delle deleghe permesse dal Codice del Terzo Settore. L'assemblea delibera sui seguenti argomenti: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, con le modalità di cui al successivo articolo 21); f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le modalità di cui al successivo articolo 21); h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o dal Codice del Terzo Settore alla sua competenza.

ARTICOLO 13) - (*Consiglio di Amministrazione*)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione ed è munito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da almeno tre membri, fino ad un massimo di nove, scelti tra gli associati o fra persone con adatte qualifiche e che si associno contestualmente. Esso rimane in carica cinque anni, salvo che l'Assemblea non ne provochi prima lo scioglimento. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, all'ammissione degli associati ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto e di legge con particolare riferimento all'art. 26, 7° comma, D. Lgs. n. 117/2017. Esso è, altresì, l'organo che delibera sulle questioni patrimoniali e finanziarie. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente ed assegna eventuali altre cariche (Vice-Presidente, ecc.). È consentita la partecipazione mediante mezzi di comunicazione, anche telefonica, a condizione che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione. Il Presidente, o persona da lui espressamente incaricata, dovrà redigere verbale sommario delle sedute in cui si procederà all'elezione delle cariche sociali, all'approvazione dei bilanci ed in tutti i casi in cui si assumeranno decisioni di particolare importanza per la vita dell'Associazione. Detto verbale dovrà scriversi direttamente su di un apposito libro (libro dei verbali), firmato dal Presidente dell'Associazione (o da chi ne fa le veci), dalla persona verbalizzante e dai due scrutatori, quando questi ultimi siano stati eletti, perché richiesti nei casi di votazione. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi anche ogni volta che la sua convocazione venga richiesta per iscritto da un terzo dei suoi membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori non hanno potere di rappresentanza ma solo di delibera in sede di consiglio di amministrazione in ossequio a quanto disposto dal 7° comma dell'art 26 D.Lgs. n. 117/2017. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella

relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 14) - (Presidente e Presidente Onorario)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio nei confronti dei terzi. Al Presidente spetta di: a) - effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; b) - verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto dell'associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; c) - convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni, secondo le norme contemplate nel presente Statuto; d) - predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione; e) - rappresentare la associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione; f) - può delegare per iscritto i propri poteri o parte di essi ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Di Amministrazione; g) - ha responsabilità del funzionamento dell'Associazione, dirige i lavori dell'Assemblea, presiede il Consiglio di Amministrazione In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rimane provvisoriamente in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non si sia proceduto alla elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione. da parte dell'Assemblea. L'Assemblea può nominare Presidente Onorario un associato che si sia distinto per particolari meriti associativi; il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni di Consiglio di Amministrazione con gli stessi diritti degli altri componenti.

ARTICOLO 15) - (Organo di Controllo)

Al fine di controllare e supervisionare il buon andamento e la corretta gestione amministrativa dell'Associazione, qualora ne sussistano i requisiti e presupposti di legge, l'associazione può dotarsi di un organo di controllo, anche monocratico, con funzioni di revisione interna e di controllo sull'amministrazione, il cui numero di componenti e la cui durata verranno determinati all'assemblea, ai cui componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dal CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del Codice Terzo settore e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16) - (Contributi)

L'Associazione può accettare contributi, donazioni, sovvenzioni che, nell'intenzione del donatore, siano da impiegare per la specifica attività dell'Associazione.

ARTICOLO 17) - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal saldo tra le entrate per le quote sociali versate dagli iscritti, per lasciti, donazioni, contributi vari, e per ogni altro introito ricevuto dall'Associazione a qualsiasi titolo e ragione, per le entrate del Consultorio e le uscite per spese di amministrazione e di funzionamento degli

organi direttivi, per le spese del consultorio o dei consultori, per sovvenzioni, per iniziative sociali e politiche e per esborsi a qualsiasi titolo e ragione. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione ha la disponibilità o ricevuti in donazione ovvero acquistati direttamente con mezzi finanziari dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 18) - (Compiti)

L'Associazione ha competenza esclusiva nel Comune ove essa ha sede. L'Associazione può, comunque, aprire consultori da essa dipendenti, anche in altri Comuni ove sia impossibile costituire analoga Associazione, purché in Liguria. Il Presidente deve: a) provvedere alla iscrizione degli associati e alla riscossione delle loro quote annuali; b) tenere aggiornato, con periodicità almeno annuale, uno schedario degli associati. Non sono ritenute valide le nuove iscrizioni o i rinnovi se non figura chiaramente indicata la data in cui sono stati effettuati; c) tenere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; d) tenere il libro dei verbali con i resoconti delle suddette riunioni; e) curare la tenuta annuale dell'inventario dei beni strumentali acquistati interamente o parzialmente con fondi finanziari dell'Associazione, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, se richiesto dalla legge; f) curare presso gli uffici territoriali competenti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali, previsti dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 19) - (Scioglimento)

Ai sensi dell'art. 9 del CTS e sue successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS (D. Lgs. 117/2017), e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Quanto sopra è da intendersi in totale adempimento e aderenza alle norme in materia di Terzo Settore vigenti al momento dello scioglimento.

TITOLO IV

ARTICOLO 20) Ogni carica direttiva (Presidente, Consigliere, Presidente Onorario) prevista dal presente Statuto è gratuita salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione; all'uopo non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (art. 17, sesto comma, CTS).

ARTICOLO 21) Tutte le riunioni degli organi dell'Associazione sono regolarmente costituite e valide se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, sono regolarmente costituite e valide qualunque sia il numero dei presenti fatta eccezione per le assemblee degli associati convocate per deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla trasformazione, fusione o scissione della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio per la cui regolare costituzione occorre la presenza della metà degli associati in prima convocazione, e di un quinto degli associati in seconda convocazione. Le decisioni di tutti gli organi sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti alla riunione; nel caso di decisioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. La convocazione in caso di congressi o di elezioni o di assemblee deve avvenire mediante affissione dell'apposito invito di convocazione, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data della riunione, o con altro mezzo idoneo a verificarne l'avvenuta ricezione. In caso di elezioni è sempre obbligatoria la nomina di due scrutatori.

ARTICOLO 22) Le riunioni degli organi dirigenti devono essere riportate in un apposito "Libro dei verbali" che sarà conservato nella sede dell'Associazione dal Presidente o da altra persona da questi incaricata. Il libro deve contenere il verbale sommario di ciascuna seduta degli organi dirigenti. Ogni verbale deve sempre portare, fra l'altro, specifiche indicazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno e discussi nella singola seduta, nonché delle decisioni adottate. Il verbale deve sempre essere firmato dal Presidente della riunione e dal verbalizzante. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad avere dalla sede dell'Associazione, su richiesta, copia conforme del verbale delle riunioni dell'organo cui appartengono.

ARTICOLO 23) In caso di vacanza per radiazione, dimissioni o altro di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio entro novanta giorni dovrà provvedere alla relativa sostituzione per cooptazione ricorrendo alla graduatoria dei non eletti fino al plenum. In mancanza si procede a nuove elezioni previa convocazione dell'Assemblea. Se la vacanza investe la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso decade e il Presidente dovrà provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione.

ARTICOLO 24) - (Clausola Arbitrale) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro la associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

ARTICOLO 25) - (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: **a)** - la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; **b)** - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquistare specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); **c)** - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; **d)** - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a associati, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione ne facciano parte, ai soggetti che effettuanti erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; **e)** - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o del diverso limite aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 26) - (Scritture contabili, bilancio e diverse)

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Il bilancio deve essere

redatto in conformità della modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Ai sensi dell'art. 22 comma 5, del CTS, a seguito della iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore alla sezione "g) altri enti del Terzo settore", qualora dal bilancio risultasse che il patrimonio minimo previsto dal CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostruzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. L'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" deve: - pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; - deve inoltre **a)** - in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente le attività indicate all'articolo 6 Codice Terzo Settore da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e al relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 600; **b)** - in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. In reazione all'eventuale attività commerciale esercitata, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata. In caso di effettuazione di raccolte pubbliche di fondi dovrà inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Entro tre mesi dal momento in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza di suddetti presupposti.

ARTICOLO 27) - (Bilancio sociale)

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi e/o le entrate comunque denominate risultino superiori alla soglia di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), l'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle proprie dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ARTICOLO 28) - (Libri sociali obbligatori)

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS deve tenere: **a)** - il libro degli associati o aderenti (informatizzato); **b)** - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organi di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. 2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. 3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, nel rispetto della normativa in tema di privacy e di riservatezza dei dati personali.

ARTICOLO 29) (Lavoro)

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del CTS.

ARTICOLO 30) - (Volontari e attività di volontariato)

L'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni modo vietati rimborsi spese di tipo forfettario. A questi fini le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi e nei limiti di legge purché il Consiglio di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. In caso di utilizzo di volontari l'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In caso di cancellazione dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti se l'associazione "A.I.E.D. – ALBENGA ETS" vorrà continuare ad operare ai sensi del codice civile dovrà preventivamente devolvere il proprio patrimonio realizzato negli esercizi in cui l'ente sarà stato iscritto nel Registro unico nazionale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o un altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È vietata la devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale.

ARTICOLO 31) - (Rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi in materia, in particolare al Codice del terzo Settore le cui norme prescrittive si intendono integralmente recepite nel presente Statuto.

